

REGIONE PIEMONTE

Disegno di legge regionale n. 436 presentato il 19 Aprile 2007

Legge generale in materia di lavori pubblici.

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Piemonte con la presente legge disciplina i lavori pubblici nei limiti e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di massima efficienza, efficacia, qualità e trasparenza del procedimento di realizzazione dei lavori pubblici attraverso:

a) la qualificazione e l'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici;

b) la definizione di norme regolamentari, atti di indirizzo e documentazione tecnica di riferimento;

c) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche, ambientali, paesaggistiche, storiche, artistiche e tecnologiche delle opere e dei lavori realizzati, nonché la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili ed il massimo riutilizzo delle risorse naturali;

d) la previsione di misure dirette a garantire la libera e paritaria concorrenza fra le imprese nonché la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;

e) la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione delle informazioni e dei dati relativi agli appalti a cura dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni legislative comunitarie e nazionali vigenti in materia di lavori pubblici. Al fine di fornire un quadro normativo univoco di riferimento, la Regione predispose, quale allegato al regolamento di cui all'articolo 3, un testo coordinato delle disposizioni applicabili.

Art. 2

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione)

1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da eseguirsi sul territorio regionale dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, fatti salvi i lavori di competenza dello Stato.

2. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi ovvero di lavori e servizi o di lavori e forniture, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto, a condizione che gli stessi non abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione, agli enti locali ed alle loro forme associative, alle aziende sanitarie regionali, agli enti pubblici compresi quelli economici, agli organismi di diritto pubblico e alle loro associazioni e consorzi, che operano sul territorio della Regione, esclusi quelli statali. Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalla Regione, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata, dalla Regione, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

4.

Le disposizioni della presente legge, ad esclusione di quelle relative a programmazione, responsabile del procedimento e affidamento degli incarichi di cui all'articolo 7 si applicano altresì:

a)

alle società con partecipazione pubblica anche se a maggioranza privata;

b)

ai soggetti privati relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000,00 euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui al comma 1, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che attualizzato superi il 50 per cento dell'importo dei lavori. In questo caso i lavori devono essere riferiti a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi.

5.

Ai fini della presente legge si intendono:

a)

per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;

b)

per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 3;

c)

per enti aggiudicatori i soggetti di cui al comma 4;

d)

per soggetti attuatori i soggetti di cui ai commi 3 e 4.

Art. 3

(Regolamento)

1.

La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte, il regolamento di attuazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia e in conformità ai principi di cui all'articolo 1 ed ai criteri espressi nella presente legge, assicurando comunque lo snellimento e la semplificazione dei procedimenti, la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscibilità degli atti, la partecipazione e la cooperazione tra pubbliche amministrazioni ed enti locali, la qualificazione e l'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni, il perseguimento della massima efficacia delle misure per la sicurezza e la tutela dei lavoratori.

2.

Il regolamento detta altresì la disciplina esecutiva ed attuativa [del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) nelle materie di competenza concorrente e di competenza esclusiva regionale non disciplinate dalla presente legge.

3.

Il regolamento è adottato entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della presente legge.

4.

Il regolamento è adottato altresì nel rispetto della potestà regolamentare di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell' [articolo 117, comma 6, della Costituzione](#) e dell'autonomia organizzativa degli enti locali e delle loro forme associative.

5.

Il regolamento disciplina in particolare:

a)

la programmazione, la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e le attività di supporto tecnico ed amministrativo;

b)

le procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché gli incarichi di progettazione;

c)

le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali nonché le procedure di accesso a tali atti;

d)

i rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e le relative competenze;

e)

il funzionamento dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici e della commissione regionale dei lavori pubblici;

f)

lo svolgimento delle attività di supporto tecnico ed amministrativo svolte dalla Regione a favore dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei lavori pubblici;

g)

gli strumenti e le attività in materia di sicurezza;

h)

lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 25 e 26.

Capo II.

ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 4

(Responsabile del procedimento)

1.

Per ogni intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici individuano, ai sensi [della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, secondo i propri ordinamenti, un responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2.

Con provvedimento motivato, in considerazione della struttura e organizzazione dell'ente, le amministrazioni aggiudicatrici possono nominare un responsabile per ciascuna fase del procedimento.

3.

Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze tecniche ed amministrative in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

4.

Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora l'organico interno non consenta il reperimento delle adeguate competenze tecniche ed amministrative in relazione agli interventi programmati, possono, sulla base di apposite convenzioni, incaricare delle funzioni di responsabile del procedimento dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in possesso dell'adeguata competenza.

5.

In relazione alla complessità dell'intervento, le amministrazioni aggiudicatrici possono individuare al loro interno una unità organizzativa di supporto all'attività del responsabile del procedimento. Qualora tale individuazione non sia possibile in relazione a carenze di organico, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, i compiti di supporto a funzionari dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ovvero, con le modalità previste per l'affidamento degli incarichi di natura professionale di cui all'articolo 7, a soggetti esterni che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6.

Il responsabile del procedimento assicura in ciascuna fase di attuazione degli interventi:

a)

il rispetto degli obiettivi in coerenza con la copertura finanziaria, con i tempi di realizzazione del programma nonché con il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

b)

segnala all'amministrazione eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi ed accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari;

c)

fornisce all'amministrazione le informazioni ed i dati relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

7.

Il regolamento individua gli ulteriori compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, previsti dal [decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494](#) (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

8.

Il responsabile del procedimento per i lavori eseguiti direttamente dalla Regione è il responsabile della struttura organizzativa competente per materia il quale, in deroga agli articoli 22, comma 1, lettera h) e 23, comma 1, lettera d), [della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51](#) (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale), può delegare tale funzione ad altre figure professionali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, ferma restando la possibilità di nominare un responsabile per ciascuna fase del procedimento ai sensi del comma 2.

Art. 5

(Programmazione)

1.

Le amministrazioni aggiudicatrici svolgono l'attività di realizzazione dei lavori pubblici, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di importo singolo pari o inferiore a 100.000,00 euro, sulla base di un programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2.

Il programma triennale e l'elenco annuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono predisposti nel rispetto degli altri documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e sono approvati unitamente al bilancio di previsione di cui costituiscono parte integrante.

3.

Il programma triennale e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione in conseguenza dell'acquisizione di risorse finanziarie non previste ovvero in base a motivata rivalutazione delle esigenze dell'amministrazione.

4.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la costituzione di un apposito fondo di rotazione, stanziando una quota dell'importo totale dei lavori compresi nell'elenco annuale, per le spese necessarie alla predisposizione di studi, indagini, rilievi, lavori e tutto quanto occorrente per la definizione degli interventi e ne disciplinano le modalità di costituzione ed utilizzazione.

5.

Per i lavori di competenza della Regione il programma triennale é approvato con deliberazione del Consiglio regionale; l'elenco annuale é approvato con deliberazione della Giunta regionale o del Consiglio regionale in relazione ai lavori di rispettiva competenza, sulla base degli stanziamenti approvati con legge regionale di bilancio. L'inserimento dei lavori nel programma triennale e nell'elenco annuale si effettua secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Progettazione)

1.

La progettazione ha come fine la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

2.

La progettazione é informata a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

3.

La progettazione si svolge in modo da assicurare:

a)

la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b)

la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;

c)

il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dalla normativa vigente.

4.

La progettazione é articolata secondo tre livelli successivi di approfondimento tecnico in preliminare, definitiva ed esecutiva. L'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria può prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo.

5.

Il regolamento di cui all'articolo 3 individua i casi in cui é possibile omettere la redazione del progetto preliminare o del progetto definitivo o di entrambi.

6.

Tutti i pareri, autorizzazioni ed approvazioni previsti dalle disposizioni vigenti devono essere acquisiti dopo la redazione del progetto definitivo. Nel caso in cui ai sensi del comma 5 non si fa luogo alla progettazione definitiva, i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni sono acquisite sul progetto esecutivo comunque prima della validazione dello stesso.

7.

Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e, in ogni caso, il progetto esecutivo, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3.

8.

I documenti progettuali di valutazione economica delle opere sono redatti utilizzando l'elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Eventuali scostamenti dai prezzi di riferimento o integrazioni per le voci di prezzo mancanti devono essere giustificate con idonee analisi.

9.

I documenti tecnici ed amministrativi progettuali, in funzione dei livelli di progettazione di cui al comma 4, identificano le opere provvisoriale e la loro incidenza economica, i costi per realizzare le opere in sicurezza e l'incidenza economica della manodopera.

Art. 7

(Effettuazione dell'attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)

1.

Gli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici espletano le prestazioni tecniche ed amministrative finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici, in particolare quelle relative alla progettazione ed alla direzione lavori ed accessorie.

2.

Gli incarichi per le prestazioni di cui al comma 1, nei casi, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, di carenza in organico di personale in possesso dell'adeguata competenza ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, possono essere affidati:

a)

agli uffici tecnici di altre amministrazioni, singole o associate, sulla base di apposite convenzioni;

b)

a liberi professionisti, a società di professionisti o a società di ingegneria, singoli o raggruppati, nonché a soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa per gli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

3.

Per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo sia pari o superiore a 100.000,00 euro, l'affidamento è effettuato secondo le procedure di cui al [d.lgs. n. 163/2006](#).

4.

Gli incarichi a soggetti esterni per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 1 di importo inferiore a 100.000 euro, possono essere affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, possono disciplinare l'affidamento in economia per le prestazioni di importo inferiore a 20.000,00 euro in relazione alle proprie specifiche esigenze ed attività.

5.

Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e conservativo, nonché tecnologico, ovvero vi sia la necessità di disporre di soluzioni innovative, i soggetti attuatori possono applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, da espletarsi secondo i principi e le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3.

6.

La Regione promuove forme di sostegno tecnico e finanziario per l'espletamento di concorsi di progettazione e di idee volti a valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle opere. A tal fine istituisce un fondo, la cui dotazione é determinata annualmente dalla legge di bilancio, per la concessione di contributi alle amministrazioni aggiudicatrici per i premi e le spese di gara. I contributi sono concessi in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 8

(Oneri ed incentivi per lo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie)

1.

Gli oneri relativi a progettazione, direzione dei lavori, vigilanza, collaudi, redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e gli oneri relativi ad eventuali prestazioni professionali e specialistiche sono compresi negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti attuatori.

2.

Ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, i corrispettivi per le attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie affidate ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), sono calcolati tenendo conto delle aliquote definite, per ciascuna delle categorie professionali necessarie, dalle norme nazionali di riferimento.

3.

Per ogni singolo lavoro una somma non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri riflessi, dell'importo posto a base di gara di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, è ripartita, per le attività regolarmente svolte, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i dipendenti tecnici ed amministrativi che abbiano collaborato alla realizzazione del lavoro. I criteri e le modalità per la ripartizione della somma sono stabiliti da ciascuna amministrazione con apposito regolamento.

Capo III.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 9

(Qualificazione e requisiti per l'affidamento di lavori pubblici)

1.

Gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro devono essere qualificati ai sensi della normativa statale vigente in materia.

2.

Gli esecutori e i subappaltatori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro dimostrano il possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo con l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in categorie attinenti ai lavori oggetto dell'appalto integrata o da espressa dichiarazione o da idonea certificazione dell'esistenza dei requisiti di abilitazione previsti da specifiche normative di settore. Il possesso dei requisiti di carattere generale è dimostrato attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3.

Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' [articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), i requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori sono stabiliti dalla normativa statale vigente.

Art. 10

(Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)

1.

I lavori pubblici sono realizzati, salvo quanto previsto per i lavori in economia, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici. I lavori di cui alla presente legge possono essere realizzati anche per mezzo di contratti di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dall' [articolo 26 del d.lgs. n. 163/2006](#).

2.

I contratti di appalto di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore ed un soggetto attuatore e hanno per oggetto:

a)

la sola esecuzione dei lavori;

b)

la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

c)

la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

3.

I casi e le modalità di realizzazione di lavori pubblici e di pubblica utilità mediante la finanza di progetto sono disciplinati con specifico regolamento ai sensi dell' [articolo 14 della legge regionale n. 2 del 4 marzo 2003](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11

(Procedure di scelta del contraente)

1.

Salvo quanto previsto all'articolo 12, per la scelta del contraente si applicano le procedure disciplinate dal [d.lgs. n. 163/2006](#).

Art. 12

(Disposizioni per l'esperimento della procedura ristretta)

1.

Nella procedura ristretta i soggetti attuatori invitano a presentare un'offerta tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

2.

Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con la procedura ristretta, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di concorrenti che si intende invitare. Il numero minimo non può essere inferiore a cinque candidati e quello massimo non può essere inferiore a quindici candidati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello

massimo indicato dal bando, prima di procedere all'esame dei requisiti delle imprese, i soggetti attuatori procedono alla scelta delle imprese da invitare mediante sorteggio pubblico, da espletarsi secondo le modalità preventivamente definite dai soggetti stessi.

3.

I soggetti attuatori invitano a presentare offerte tutti i candidati che hanno chiesto di essere invitati se in numero pari o inferiore rispetto a quello massimo indicato nel bando.

Art. 13

(Criteri di aggiudicazione)

1.

Gli appalti e le concessioni di cui alla presente legge sono aggiudicati con i criteri previsti dal [d. lgs. n. 163/2006](#).

2.

Negli atti di gara, anche informale, i soggetti attuatori possono prevedere la facoltà, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di affidare alle imprese titolari di subappalti o di subcontratti eventualmente riunite in associazione temporanea e che abbiano i requisiti di qualificazione per i lavori ancora da eseguire, il completamento dei lavori, a condizione che da ciò non derivi un maggior onere a carico del soggetto attuatore rispetto al contratto originariamente stipulato.

Art. 14

(Offerte anomale)

1.

Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio del prezzo più basso, i soggetti attuatori hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale per i lavori di importo pari o superiore a 2.500.000,00 euro. Sono da considerare anomale le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, il cui sistema di calcolo è definito mediante sorteggio pubblico da effettuarsi, contestualmente all'apertura delle offerte, tra cinque diversi sistemi previsti dal regolamento di cui all'articolo 3.

2.

Il bando di gara o la lettera d'invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni ed indicano quelle necessarie per l'ammissibilità dell'offerta. I soggetti attuatori, prima di escludere dalla gara le offerte che risultano anomale ai sensi del comma 1, richiedono per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in relazione agli elementi costitutivi dell'offerta. Ai fini della verifica sono presi in considerazione anche i valori riportati negli elaborati progettuali per quanto attiene ai costi della manodopera e delle opere provvisoriale.

3.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, i soggetti attuatori possono procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte considerate anomale ai sensi del comma 2 per i lavori di importo inferiore a 2.500.000,00 euro. L'esclusione automatica non è esercitabile e si procede alla verifica quando il numero delle offerte è inferiore a cinque.

4.

Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti attuatori prendono in considerazione, oltre all'elemento prezzo, diversi elementi in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, quali la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione ed ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare. I soggetti attuatori possono inoltre prendere in considerazione, qualora non costituiscano requisito di accesso alla gara, la certificazione del sistema di qualità ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale previsione si applica anche alle imprese artigiane che presentino speciali riconoscimenti rilasciati ai sensi delle norme nazionali e regionali sulla tutela dell'artigianato. Il bando di gara indica la ponderazione relativa attribuita a ciascuno degli elementi scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le modalità di determinazione degli elementi di valutazione e le ponderazioni da attribuire a ciascuno di essi sono definite dal regolamento di cui all'articolo 3. I soggetti attuatori procedono alla verifica

dell'anomalia dell'elemento prezzo con le modalità indicate ai commi 1 e 2 ed alla verifica degli altri elementi con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 15

(Norme sui lavori in economia)

1.

I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 300.000,00 euro e possono essere eseguiti:

a)

in amministrazione diretta;

b)

per cottimo fiduciario.

2.

I lavori eseguibili in economia sono individuati con regolamento da ciascuna amministrazione aggiudicatrice con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle categorie generali individuate dal regolamento di cui all'articolo 3.

3.

I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale dell'amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

4.

Al fine di rispettare i limiti di importo per i lavori realizzati in amministrazione diretta non si tiene conto degli oneri del personale.

5.

I lavori di manutenzione forestale, manutenzione idraulico-forestale, sistemazione montana, bonifiche agrarie ed affini, che fanno rimanere salve le situazioni naturali e non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.

6.

Il cottimo é una procedura negoziata da esperire secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 3.

7.

Il regolamento di cui all'articolo 3 prevede le particolari modalità da osservare per l'esecuzione dei lavori in economia determinati dalla necessità di intervenire d'urgenza ovvero nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità. Nei casi di somma urgenza il limite di spesa può coprire quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, anche oltre il limite di cui al comma 1.

8.

I lavori di cui al comma 5 possono essere eseguiti secondo quanto disposto dall' [articolo 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) (Nuove disposizioni per le zone montane) e dall' [articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' [articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)). Nel caso di lavori eseguiti ai sensi di tali norme, l'amministrazione può compensare, in tutto o in parte, il lavoro svolto con il materiale legnoso derivante dagli interventi di manutenzione, previa autorizzazione dell'autorità demaniale competente.

Art. 16

(Contratti)

1.

La Giunta regionale approva un capitolato generale d'appalto per i lavori di cui alla presente legge e schemi tipo non vincolanti di contratto d'appalto e di capitolati speciali d'appalto.

2.

I contratti d'appalto e le convenzioni di concessione di lavori pubblici nonchè i capitolati di cui al comma 1 prevedono specifiche garanzie di rispetto delle clausole sociali da parte degli appaltatori e dei subappaltatori.

3.

In applicazione dei principi di semplificazione amministrativa e salva diversa concorde volontà delle parti, al contratto di appalto è allegata esclusivamente l'offerta accettata dal soggetto attuatore. L'ulteriore documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e che forma parte sostanziale del contratto, debitamente sottoscritta dalle parti, rimane agli atti del soggetto attuatore previa redazione di apposito verbale di deposito.

Art. 17

(Varianti in corso d'opera)

1.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui al [d.lgs. n. 163/2006](#).

2.

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dai soggetti attuatori in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3.

Ove le varianti conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto attuatore può procedere alla risoluzione del contratto ed indire una nuova gara alla quale può partecipare l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

4.

L'appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le caratteristiche di tali variazioni nonché le modalità per la proposta e l'approvazione. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 16, comma 1, definisce i criteri per il riparto tra il soggetto attuatore e l'appaltatore delle economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata. Il presente comma non si applica agli appalti aggiudicati a seguito dell'esperimento della procedura del dialogo competitivo.

Art. 18

(Sicurezza nei cantieri)

1.

La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento è obbligatoria nei casi previsti dal [d.lgs. n. 494/1996](#). Il piano di sicurezza e di coordinamento è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere e costituisce documento posto a base di gara.

2.

Ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, il responsabile del procedimento valida, tra i documenti di progettazione esecutiva, anche il piano di sicurezza e coordinamento, qualora previsto ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

3.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione può coincidere con il progettista dell'opera. Nel caso in cui non coincida, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dà al progettista le opportune indicazioni per la realizzazione delle opere in sicurezza.

4.

Le iniziative e le segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono comunicate al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza e non sono soggette a diverse decisioni del direttore dei lavori.

5.

Le modalità di redazione del piano e di valutazione delle anomalie in fase di aggiudicazione, gli oneri e gli obblighi dell'appaltatore e del concessionario, la notifica dei cantieri, le modalità di contabilizzazione dei lavori relativi agli oneri di sicurezza, le varianti al piano di sicurezza, la sospensione dei lavori, le modalità di verifica da parte dei soggetti competenti sono precisate dal regolamento di cui all'articolo 3 in conformità con quanto previsto dal [d.lgs. n. 494/1996](#) e dal regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui al [D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222](#) (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in attuazione dell' [articolo 31, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#)).

6.

Nel caso di lavori pubblici realizzati con il concorso finanziario della Regione, qualora i competenti organi di vigilanza accertino violazioni delle norme sulla sicurezza, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti. Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce i casi di revoca dei finanziamenti tenuto conto della gravità delle violazioni e del grado di responsabilità degli incaricati dai soggetti attuatori.

7.

La Regione istituisce, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 3, strumenti e misure di incentivazione a favore degli operatori economici che adottino procedure specifiche nell'ambito delle attività lavorative, finalizzate all'incremento dei livelli minimi di tutela della salute e della sicurezza rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente in materia.

8.

La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l'igiene negli ambienti di lavoro nonché di normativa tecnico-amministrativa di settore. I destinatari di detti corsi e le modalità di predisposizione e gestione degli stessi saranno specificati nel regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 19

(Garanzie assicurative)

1.

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una idonea cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori.

2.

L'esecutore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, pari al 10 per cento dell'importo dei lavori. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è ulteriormente incrementato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3.

La cauzione a garanzia dell'offerta e la garanzia fidejussoria di cui ai commi 1 e 2, sono ridotte del 50 per cento per gli esecutori ai quali è rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La riduzione si applica anche alle imprese artigiane che presentino speciali riconoscimenti rilasciati ai sensi delle norme nazionali e regionali sulla tutela dell'artigianato.

4.

L'esecutore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti attuatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il massimale assicurato è stabilito nel bando di gara, in misura non superiore all'importo dei lavori nel caso di nuove opere o al doppio dell'importo dei lavori nel

caso di manutenzioni e può essere aumentato a seguito di motivata relazione del responsabile del procedimento sui rischi derivanti dalla tipologia dell'intervento.

5.

Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'esecutore é obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di cui all'articolo 1669 del codice civile.

6.

I massimali assicurati di cui ai commi 4 e 5 sono indicati nei documenti posti a base di gara e sono definiti dal responsabile del procedimento con valutazioni oggettive in funzione dei luoghi e della natura delle opere.

7.

Il progettista o i progettisti incaricati della redazione del progetto da porre a base di gara devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

8.

I modi per la prestazione delle garanzie e per la stipulazione delle polizze previste dal presente articolo sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 3.

9.

Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina forme particolari di garanzia per i lavori eseguiti in economia.

Art. 20

(Lavori scorporabili e subappaltabili)

1.

Ferme restando le disposizioni statali vigenti in materia di subappalto e subcontracto, i soggetti attuatori indicano nel bando e negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2.

Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000,00 euro.

3.

Non possono essere affidatarie di lavori in subappalto le imprese che abbiano partecipato, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla gara per l'affidamento del lavoro.

4.

Nel bando di gara i soggetti attuatori possono chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende scorporare e subappaltare. Tale comunicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore principale non sollevandolo dall'obbligo di richiedere le prescritte autorizzazioni prima dell'affidamento del subappalto. É comunque fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al soggetto attuatore le informazioni, come definite dal regolamento, per tutti i subcontracti stipulati per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 21

(Forme di pubblicità)

1.

Fatte salve le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento dei lavori di cui alla presente legge sono pubblicati sull'apposito sito informatico istituito dalla Regione ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20.

2.

Sono pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1 anche gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento con procedure di evidenza pubblica dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria relativi ai lavori disciplinati dalla presente legge, nonché quelli inerenti ai contratti misti di lavori, servizi e forniture nel caso in cui i lavori abbiano rilevanza economica non prevalente.

3.

Il sito informatico sul quale sono pubblicati gli avvisi ed i bandi di gara ai sensi dei commi 1 e 2 è istituito presso l'osservatorio regionale dei lavori pubblici.

4.

Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori forme di pubblicizzazione degli appalti e delle concessioni.

Art. 22

(Accesso alle informazioni)

1.

La Regione organizza, per il tramite dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici, la raccolta e la diffusione telematica delle informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e l'affidamento degli incarichi, al completamento e collaudo delle opere.

2.

È fatto obbligo ai soggetti attuatori di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della banca dati, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, sulla base di procedure standardizzate individuate dal regolamento di cui all'articolo 3.

3.

L'accesso telematico alle informazioni è consentito ai soggetti aventi titolo con le modalità e nei limiti definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4.

Il regolamento di cui all'articolo 3 tiene conto delle funzioni istituzionali svolte in ambito regionale d'intesa con i competenti organismi centrali.

Capo IV.

STRUTTURE, STRUMENTI ED ATTIVITÀ REGIONALI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Art. 23

(Osservatorio regionale dei lavori pubblici)

1.

È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, l'osservatorio regionale dei lavori pubblici.

2.

L'osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento di supporto tecnico e gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei compiti ad essa espressamente attribuiti dalla presente legge.

3.

L'osservatorio opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali ed i soggetti istituzionali interessati ad accedere o utilizzare le informazioni.

4.

L'individuazione dell'osservatorio quale unica struttura di riferimento per l'acquisizione dei dati è perseguita attraverso la stipula di apposite intese con i soggetti istituzionali interessati.

5.

L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a)

rileva, raccoglie ed elabora informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione ed i risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle disposizioni in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;

- b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguite nel territorio regionale;
- c) cura la predisposizione e gli aggiornamenti annuali dell'elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte;
- d) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui all'articolo 21, nonché del sito informatico per il supporto giuridico, tecnico ed amministrativo in materia di lavori pubblici ai soggetti attuatori;
- e) elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;
- f) raccoglie e pubblica i programmi triennali e gli elenchi annuali adottati dalle amministrazioni aggiudicatrici obbligate alla loro redazione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 24

(Commissione regionale dei lavori pubblici)

1. È istituita la commissione regionale dei lavori pubblici quale organo tecnico consultivo della Giunta regionale.
2. La commissione, che opera presso la struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, resta in carica per la durata della legislatura regionale, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
 - a) il direttore della direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, che la presiede e nomina il segretario tra i dirigenti della propria direzione;
 - b) i dirigenti responsabili dei settori della direzione competente in materia di lavori pubblici o loro delegati;
 - c) i direttori delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, patrimonio e sanità o loro delegati;
 - d) cinque esperti, di riconosciuta competenza professionale, nelle seguenti discipline: idraulica, strutturale, geologica o geotecnica, architettura, giuridico-amministrative, designati dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale procede alla scelta degli esperti di cui al comma 2, lettera d) tra i dipendenti regionali, su presentazione di curriculum ed in base a documentata attività tecnica e specialistica, legale, di studio, di consulenza in materia di lavori pubblici.
4. La partecipazione alla commissione costituisce per i dipendenti regionali obbligo di servizio.
5. La commissione esprime pareri obbligatori non vincolanti in merito a:
 - a) progetti di opere e lavori pubblici di competenza regionale o finanziati dalla Regione qualora ciò sia richiesto nei rispettivi programmi di finanziamento;
 - b) schemi di leggi e regolamenti regionali in materia di lavori pubblici;
 - c) ogni altro caso per cui è richiesto il parere obbligatorio dell'organo tecnico regionale da disposizioni normative vigenti.

6.

La Commissione esprime, inoltre, pareri facoltativi non vincolanti in merito a:

a)

proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere finanziate dalla Regione ed a seguito di vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, qualora richiesto dalle Direzioni regionali competenti;

b)

progetti di competenza dei soggetti attuatori su richiesta dei soggetti stessi.

7.

I pareri di cui ai commi 6 e 7 sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

8.

La commissione svolge, inoltre, funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche attraverso la fissazione di appositi standard operativi.

9.

La definizione della composizione, le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento e le ulteriori funzioni della commissione sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.

Art. 25

(Misure per la semplificazione e lo snellimento delle procedure autorizzatorie)

1.

Ai fini della semplificazione dei procedimenti di valutazione e di autorizzazione concernenti la realizzazione dei lavori disciplinati dalla presente legge ed in attuazione di quanto disposto dall'[articolo 66, comma 1, lettera e\), della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) (di attuazione [del d. lgs. 112/1998](#)) il soggetto attuatore dell'intervento può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, anche contestualmente alla richiesta di parere ai sensi dell'articolo 24, alla commissione o, nei casi individuati dal regolamento, alle strutture tecniche decentrate competenti in materia di opere pubbliche. Alla conferenza di servizi partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto ed al rilascio dei provvedimenti autorizzatori richiesti dalla normativa vigente.

2.

Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, titoli abilitativi, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati, la conferenza esamina il progetto definitivo. Per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, la conferenza di servizi può esaminare il progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

3.

Il funzionamento della conferenza di servizi e le modalità di assunzione del provvedimento finale sono disciplinati dalla [l. 241/1990](#), dalla [legge regionale 4 luglio 2005, n. 7](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi) e dal regolamento di cui all'articolo 3.

4.

È fatto salvo quanto disposto dalla [legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40](#) (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Art. 26

(Varianti agli strumenti urbanistici generali e territoriali per la realizzazione di opere pubbliche)

1.

Qualora l'opera da realizzare preveda una destinazione d'uso dell'area vincolata a servizi diversa da quella disciplinata dallo strumento urbanistico generale vigente, la delibera del Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare o definitivo costituisce approvazione della variante allo strumento urbanistico.

2.

Qualora l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni del Piano regolatore generale, ferme restando le disposizioni dell' [articolo 11 del D.P.R. 8 giugno 2001](#), n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) , possono essere applicate le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

3.

Se l'opera é di competenza comunale, il progetto preliminare o definitivo approvato dal Consiglio comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, vigente o adottato, che deve essere depositata e pubblicata ai sensi dell' [articolo 17, comma 7, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' [articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41](#).

4.

Se l'opera non è di competenza comunale, l'autorità competente trasmette l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo al Consiglio comunale che può disporre l'adozione della relativa variante.

5.

Nei casi previsti ai commi 3 e 4 la delibera di adozione, che deve dare atto della compatibilità dell'opera con le previsioni dei piani sovracomunali e degli strumenti sovraordinati, si intende approvata se la Regione non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della delibera e della relativa completa documentazione. In tal caso il Consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del termine o all'espressione del parere favorevole, se antecedente, dispone la conseguente efficacia della variante.

6.

Qualora per la realizzazione dell'opera siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 25 integrata dal rappresentante del Comune, costituisce variante agli stessi. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all' [articolo 11 del d.p.r. n. 327/2001](#). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi per un esame che si conclude entro l'ulteriore termine di dieci giorni. La determinazione conclusiva del procedimento viene assunta previa deliberazione favorevole del Consiglio comunale.

7.

Il regolamento di cui all'articolo 3 definisce le modalità attuative per lo svolgimento delle procedure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 27

(Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)

1.

La Regione promuove l'adozione di sistemi di qualità dell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici.

2.

A tal fine la Regione attiva iniziative per la diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, sulla base di programmi e progetti eventualmente proposti dalle amministrazioni stesse. I programmi ed i progetti selezionati sono trasmessi annualmente all'osservatorio regionale, che provvede alla loro pubblicazione.

3.

Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali, con particolare riferimento alla

selezione dei concorrenti, all'aggiudicazione del contratto, alla gestione degli adempimenti successivi.

Art. 28

(Attività di supporto amministrativo della Regione)

1.

La Regione, anche con l'ausilio dell'osservatorio regionale, promuove attività di supporto amministrativo a favore dei soggetti attuatori; in particolare:

a)

promuove attività di indirizzo e regolazione anche cooperando con le altre regioni e province autonome ed i competenti organismi statali;

b)

promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici preposto alle attività di cui alla presente legge, in particolare all'attività di sicurezza, realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati;

c)

definisce ed aggiorna la documentazione tecnica, con particolare riferimento agli atti di gara di cui all'articolo 21, nonché agli schemi di bandi di gara, alle linee guida ed a quanto necessario al fine di semplificare e di rendere omogenee le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti.

Art. 29

(Incentivazione alla cooperazione tra gli enti locali)

1.

Nell'ambito delle azioni di incentivazione all'associazionismo locale ai sensi [della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3](#) (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), la Regione favorisce l'associazione e la cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

Art. 30

(Concessione di contributi e finanziamento di lavori pubblici)

1.

Per la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico da parte dei soggetti attuatori, la Regione concede contributi in conto capitale e contributi in annualità. La misura ed il tipo di contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale in coerenza con gli strumenti programmatori della Regione.

2.

Il contributo può coprire l'importo dei lavori, le prestazioni professionali, le spese generali e tecniche e tutto quanto necessario per la realizzazione delle opere, in percentuali e limiti che sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 3.

3.

Per la concessione di contributi alle amministrazioni aggiudicatrici, è necessario che il lavoro per il quale si chiede il contributo sia inserito nel programma triennale di cui all'articolo 5, salvo che per i lavori per cui non è previsto l'obbligo di programmazione.

4.

Fatte salve diverse disposizioni normative, la concessione del contributo è disposta sulla base di uno studio di fattibilità ovvero, per i lavori di importo superiore a 150.000,00 euro, sulla base del progetto preliminare.

5.

Per il caso dei lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 15, comma 7, il contributo è concesso sulla base di idonea documentazione comprovante la situazione.

6.

La Regione può contribuire ad attività di progettazione, studio, indagine, rilievo e tutto quanto finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, anche agevolando la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 5, comma 4.

7.

I criteri per la concessione dei contributi, le percentuali ammissibili e le modalità di erogazione sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3. I soggetti beneficiari dei contributi sono in ogni caso tenuti alla presentazione di idonea rendicontazione riferita alle singole spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

8.

Può essere autorizzato l'utilizzo delle economie conseguite nel corso della realizzazione dell'opera a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di nuovi lavori in coerenza con i provvedimenti di cui al comma 7.

9.

Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini per l'espletamento di tutti gli adempimenti di competenza degli enti beneficiari, compresi quelli di ultimazione dei lavori e quelli di rendicontazione. Qualora gli enti beneficiari non provvedano entro i termini previsti, la Giunta regionale li diffida ad adempiere, assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Scaduto tale termine, previa verifica delle cause che impediscono l'effettuazione degli adempimenti e della possibilità di pervenire alla loro rimozione, il contributo può essere revocato.

Art. 31

(Clausola valutativa)

1.

La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di maggiore efficienza e trasparenza del sistema dei lavori pubblici.

2.

A tal fine la Giunta regionale, sulla base delle elaborazioni dell'osservatorio regionale, presenta alla commissione consiliare competente per materia una relazione annuale sull'evoluzione delle caratteristiche strutturali e di funzionamento del mercato dei lavori pubblici, nonché sulla definizione delle norme regolamentari, degli atti di indirizzo e della documentazione tecnica previsti dalla legge. In particolare, la relazione contiene informazioni in ordine alle procedure di scelta del contraente, ai criteri ed ai ribassi di aggiudicazione, ai tempi effettivi di realizzazione dei lavori, alle varianti in corso d'opera, ai subappalti, ai raggruppamenti di imprese, all'eventuale insorgenza di posizioni dominanti nel mercato, alla mobilità delle imprese, al contenzioso.

3.

Ogni tre anni la relazione, di cui al comma 2, fornisce inoltre risposte documentate ai seguenti quesiti:

a)

quali risultati in termini di riduzione di tempi e di costi dei lavori hanno prodotto le forme di snellimento e di semplificazione previste dalla legge a favore dei soggetti coinvolti nel processo di realizzazione dei lavori pubblici;

b)

in quale misura le iniziative regionali di cui agli articoli 27 e 28 hanno concorso alla qualificazione ed all'adeguamento delle strutture organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici e quali conseguenze hanno prodotto nella gestione delle procedure contrattuali;

c)

quanto sono diffuse le forme di cooperazione e di associazione tra pubbliche amministrazioni o enti locali previste dalla legge;

d)

quali forme di sostegno tecnico e finanziario sono state promosse per valorizzare la qualità architettonica ed ambientale delle opere;

e)

qual è stato lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale degli esecutori di lavori pubblici per effetto delle norme di cui agli articoli 14 e 19;

f)

qual è la situazione della sicurezza nei cantieri ed in che misura le attività previste dall'articolo 18 hanno contribuito alla tutela dei lavoratori.

4.

Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5.

Tutti i soggetti interessati dalla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo. Tali attività sono finanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 32, comma 3.

Capo V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32

(Disposizioni finanziarie)

1.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 2007/2009 la spesa complessiva di 2.000.000,00 euro.

2.

Per il finanziamento della spesa corrente nell'anno 2007, inerente all'attuazione di forme di supporto amministrativo della Regione in materia di lavori pubblici, delle forme di sostegno finanziario ai comuni, alle province, ai consorzi di enti locali ed alle comunità montane per l'espletamento di concorsi di progettazione ed idee nonché per l'istituzione di misure di incentivazione e attività di formazione in materia di sicurezza nei cantieri, quantificata in 400.000,00 e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) 25011 (Opere pubbliche Opere pubbliche Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse del fondo speciale di parte corrente dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).

3.

Agli oneri per il funzionamento e la gestione delle attività dell'osservatorio regionale dei lavori pubblici, quantificati per il 2007 in 300.000,00 euro e stanziati nell'UPB 25011 (Opere pubbliche Opere pubbliche Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, si provvede con le risorse del fondo speciale di parte corrente dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti).

4.

Per gli anni 2008 e 2009, agli oneri di cui ai commi 2 e 3, quantificati in 650.000,00 euro per ciascun anno, si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2007/2009.

Art. 33

(Abrogazioni e modifiche)

1.

Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a)

lettera g) del comma 8 e l'ultimo periodo del [comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall' [articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41](#);

b)

[legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#) (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici);

c)

[legge regionale 7 agosto 1986, n. 34](#) (Modificazioni alla [legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#) 'Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici');

d)

[legge regionale 25 agosto 1987, n. 43](#) (Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici. Proroga all'entrata in vigore di alcune norme);

e)

[legge regionale 14 gennaio 1991, n. 1](#) (Proroga all'entrata in vigore di alcune norme [della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#), in materia di opere e lavori pubblici);

f)

[legge regionale 9 dicembre 1992, n. 53](#) ([Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#), in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme);

g)

[legge regionale 7 agosto 1997, n. 46](#) (Modifica [della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#) 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ');

h)

[lettera b\) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48](#) (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere ai componenti della Commissione urbanistica CTU, del Comitato regionale delle opere pubbliche CROOPP e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali CRBC e A.);

i)

[legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12](#) (Modifica alla [legge regionale 21 marzo 1984, n. 18](#) 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ').

2.

Dopo il [comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977](#), come sostituito dall' [articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41](#), é inserito il seguente:

" 7 bis. Le varianti al Piano regolatore generale finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche sono disciplinate dalla normativa regionale di settore."

.

3.

La [lettera i\) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44](#) é sostituita dalla seguente:

" i) la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di competenza regionale o finanziati dalla Regione, nei casi previsti dalle norme vigenti."

.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

1.

Alle attività di progettazione i cui incarichi siano stati affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle attività di progettazione e ai lavori di cui si sia già proceduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara o all'invito a presentare offerta ed alle concessioni le cui procedure di affidamento siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.

2.

Le funzioni di cui all'articolo 24 sono esercitate dal CROP fino alla data della nomina della commissione di cui al medesimo articolo. Dalla stessa data il CROP é soppresso. Le pratiche eventualmente pendenti presso il CROP alla data della sua soppressione, sono trasmesse alla commissione.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte